

**Allegato "A"**

**Raccolta n. 22126**

## **STATUTO**

### **Art. 1 - Denominazione**

A norma degli artt. 14 e seguenti del codice civile è costituita la  
**"FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI"**.

### **Art. 2 - Sede**

La Fondazione ha sede legale in Roma, via Barberini n. 68, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 3.

### **Art. 3 - Scopi**

La Fondazione non ha scopo di lucro; ha per oggetto la valorizzazione della figura e della professione del Geometra a mezzo del continuo aggiornamento e perfezionamento tecnico scientifico e culturale in tutti i settori della formazione e della professione del Geometra.

A tal fine potrà:

- promuovere, coordinare, sviluppare e realizzare ricerche, la pubblicazione della stampa di categoria e di documenti con tutti i mezzi e le tecnologie possibili, studi, approfondimenti, convegni e congressi nei settori della professione e della previdenza del Geometra;
- promuovere scambi, collaborazioni, intese culturali e scientifiche nei settori di attività del Geometra con Istituzioni ed Enti affini anche di altri Paesi, in particolare nell'ambito della Comunità Europea;
- tutelare la professione ed i diritti della Categoria dei geometri correlati con le tematiche relative alla propria Previdenza ed Assisten-



za;

- agevolare lo svolgimento della attività professionale, promuovendo ed attuando ogni iniziativa atta alla formazione, perfezionamento, qualificazione, riqualificazione, orientamento, informazione ed inserimento professionale in nuove possibili attività relative alla professione del Geometra ed il suo possibile futuro sviluppo, fornendo l'adeguato sostegno finanziario, organizzativo e pubblicitario necessario;
- erogare borse di studio, anche per la ricerca tecnica e scientifica attinente la professione del Geometra.

La Fondazione potrà svolgere ogni iniziativa di prestazione di servizi, che, direttamente o indirettamente, il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali senza fini di lucro qui sopra indicati.

La Fondazione può operare prioritariamente nell'ambito dello Stato Italiano e della Comunità Europea.

#### **Art. 4 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, come risulta dalle tavole di fondazione;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad

incrementare il patrimonio per le finalità previste nell'art. 3;

- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

#### **Art. 5 - Entrate**

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:


- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'articolo 3.

#### **Art. 6 - Sostenitori**

Sono sostenitori della Fondazione il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.

#### **Art. 7 - Consiglio**

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da otto consiglieri come di seguito individuati: il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati; il Presidente della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri o loro delegati; tre componenti di nomina da parte del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e tre componenti di nomina da parte del Consiglio della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geo-



metri.

Alla carica di Presidente della Fondazione saranno alternativamente eletti dal Consiglio, il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati o il Presidente della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri. Il Vice Presidente sarà designato dall'Ente (CNGeGL o CIPAGLP) al quale non appartiene il Presidente pro tempore della Fondazione. Le cariche di Segretario e Tesoriere verranno attribuite durante la seduta di insediamento dagli stessi componenti del Consiglio, mediante votazione segreta.

Ogni componente il Consiglio ha diritto al solo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate salvo ulteriori compensi per speciali incarichi affidati con motivata delibera di Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per un triennio.

#### **Art. 8 - Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

8.01 - approva il conto consuntivo e la relazione illustrativa entro il 30 aprile dell'anno successivo;

8.02 - assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

8.03 - delibera sull'accettazione dell'elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;

8.04 - stabilisce il programma della Fondazione;

8.05 - decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene

pervenuto alla Fondazione;

8.06 - delibera le modifiche dello Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) e ciò in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 10, a maggioranza di almeno  $\frac{2}{3}$  (due terzi ) dei suoi componenti.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti, categorie di atti e potrà avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Segretario del Consiglio, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

In assenza del Presidente la sua funzione verrà assolta dal Vice Presidente ed in mancanza di questo dal Consigliere più anziano.


#### **Art. 9 - Convocazioni**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni bimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta o inviato per e-mail, telefax o pec, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con avviso trasmesso con telegramma, e-mail, telefax o pec almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

#### **Art. 10 - Deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tenga-



no per teleconferenza o video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e votare; verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo dove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Le delibere dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, dopo la seconda votazione, prevarrà il voto del Presidente conteggiato come voto doppio.

#### **Art. 11- Cariche**

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza: può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ed avrà la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, salvo la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno trascritte su verbali, numerati e raccolti a cura del segretario, dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

#### **Art. 12 - Revisore dei Conti**

Il Revisore effettua il controllo contabile:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il rendiconto della gestione corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sulla contabilità dell'Ente.

Il Revisore può consultare documenti e notizie utili al controllo di sua competenza e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito verbale.

Annualmente il Revisore riferirà sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Il Revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio della Fondazione con votazione a scrutinio segreto.

Il Revisore rimane pertanto in carica tre anni come il Consiglio della Fondazione stessa.

Il Revisore può partecipare di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevanza ai fini della costituzione della maggioranza.

Le relazioni devono essere trascritte, numerate e raccolte a cura del Segretario.

Il compenso del Revisore verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

### **Art. 13 - Sostituzione Consiglieri**

In caso di dimissioni o comunque del venir meno dei Consiglieri, l'ente di appartenenza del Consigliere dimissionario o che viene a mancare, nominerà il suo sostituto.

### **Art. 14 - Direttore**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore.

Il Direttore è nominato da un Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora alla preparazione dei programmi di attività della fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale, corretta esecuzione.

Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

### **Art. 15 - Comitato tecnico-scientifico**

La Fondazione potrà essere assistita da un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive a richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato tecnico-scientifico elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri ed è composto da un numero variabile da dieci fino a trenta membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Ammi-



nistrazione.

### Art. 16 - Liquidazione

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di scioglimento nei casi previsti dalla legge, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati per una metà al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e per l'altra metà alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Geometri.

Verificandosi una causa di scioglimento, saranno nominati tre liquidatori su designazione dei due soci fondatori.

### Art. 17 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano le misure stabilite dal codice civile e dalle altre leggi in materia.

Firmato: Fausto Savoldi

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

registrato a Roma 3 il 1 GIUGNO 2010

serie AT n. 11808 euro 168,00

la presente copia è conforme all'originale

documento conservato in atti di questo ufficio

e si compone di n. 23 pagine

Roma, li 5 NOVEMBRE 2010

